



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 102 del 14/08/2013

Raccolta Ufficiale

N. 749

del 02/10/2013

OGGETTO: Controversia causa innanzi al T.A.R. Puglia tra il Comune di Castellana Grotte contro la società Kentron s.r.l. e altri. Liquidazione parcella in favore dell' Avv. Mario G. Guglielmi, difensore dell' Ente (debito fuori bilancio).

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con atto di Giunta Comunale n. 57 del 4.4.2007, esecutivo ai sensi di Legge, il Comune stabiliva di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente:

- a resistere nel giudizio promosso con ricorso acquisito al protocollo generale dell'Ente il 17.1.2007 al n. 1177, dalla Kentron s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Racanelli, dinanzi al Tar Puglia, Sede di Bari contro la ASL BA, lo Studio Radiologico Viterbo-Di Carlo, la Regione Puglia, nonché il Comune di Castellana Grotte per ivi sentir accolte tutte le conclusioni ivi rassegnate;
- a resistere nel ricorso n. 209/2007 – motivi aggiunti – notificato all'Ente il 20.3.2007, acquisito al protocollo il 21.3.2007 al n. 5999 dalla Kentron s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Racanelli, dinanzi al Tar Puglia, Sede di Bari contro lo Studio Radiologico Viterbo-Di Carlo, la Regione Puglia, e la ASL BA, con la quale chiedeva l'annullamento dei provvedimenti ivi specificati nel predetto atto;

che con determinazione n. 36 del Settore AA.GG./Ufficio Contenzioso del 4.4.2007 veniva stabilito di affidare all'Avv. Mario G. Guglielmi, con Studio in Bari alla via Domenico Nicolai n. 21, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente e veniva, altresì, stabilito

di impegnare e liquidare all'officiato difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali, l'importo di € 632,15, somma comprensiva di CAP e IVA e al lordo della ritenuta d'acconto;

che tale acconto veniva liquidato a seguito della parcella n. 20 del 3.5.2007 emessa dall'Avv. Guglielmi;

che, con lettera acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.4.2009 al n. 7213, l'Avv. Mario G. Guglielmi, trasmetteva copia della sentenza n. 863/2009 con la quale la I Sez. del Tar Puglia – Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dalla Kentron, integrato con motivi aggiunti, lo dichiarava in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte infondato condannando, altresì, la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione puglia, della Asl Provinciale Ba e del Comune di Castellana Grotte compensando, invece, quelle con il controinteressato Studio Viterbo-Di Carlo;

vista la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente l'1.12.2009 al n. 21432 con la quale l'avv. Guglielmi trasmette la nota spese relativa alle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio in oggetto, chiedendone il relativo pagamento, e pari ad € 7.362,71, somma comprensiva di cap al 2% e iva al 20%, al netto dell'acconto versato e al lordo della ritenuta d'acconto;

vista la successiva nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 13.6.2012 al n. 11049 con la quale il difensore ridetermina le competenze in considerazione dell'aumento del cap al 4% e dell'IVA al 21% e perciò, pari, complessivamente, ad € 7.569,64;

preso atto che l'avv. Guglielmi a seguito della nota del 4.1.2013 prot. n. 267 dell'Ufficio Contenzioso di questo Ente ha provveduto a ridurre il costo del compenso a lui spettante del 15% determinandolo, così, in € 6.434,20 somma comprensiva di cap e iva, al netto dell'acconto versato a seguito della fattura n. 20/2007 e al lordo della ritenuta d'acconto, che qui di seguito si riporta:

- diritti, onorari e spese	€	6.531,75
- a detrarsi acconto fatt. 20/2007	€	516,46
	€	6.015,29
Sconto del 15%	€	902,29
Cap 4%	€	204,52
Iva 21%	€	1.116,68
TOTALE	€	6.434,20

al lordo della ritenuta d'acconto

considerato, che la questione è da ritenersi conclusa a seguito della sentenza n. 863/2009 con la quale la I Sez. del Tar Puglia – Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dalla Kentron, integrato con motivi aggiunti, lo dichiarava in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte infondato condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia, della Asl Provinciale Ba e del Comune di Castellana Grotte compensando, invece, quelle con il controinteressato Studio Viterbo-di Carlo;

preso atto che agli atti non risulta alcun preventivo di spesa derivante dall'incarico affidato all'Avv. Mario G. Guglielmi;

considerato, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/08/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella dell'Avv. Mario G. Guglielmi, difensore dell'Ente;

preso atto che per la presente liquidazione non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C. il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Richiamata la Determinazione del I Servizio n. 180 del 31.12.2012 avente ad oggetto: *"Impegno di spesa delle note specifiche per incarichi conferiti ai legali dall'Amministrazione Comunale da sottoporre al Consiglio per il riconoscimento della*

legittimità del debito fuori bilancio”.

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

DETERMINA

1) di prendere atto della sentenza n. 863/2009 pronunciata dal T.A.R. Puglia, 863/2009 con la quale la I Sez. del Tar Puglia – Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso dalla Kentron, integrato con motivi aggiunti, lo dichiarava in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte infondato condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia, della Asl Provinciale Ba e del Comune di Castellana Grotte compensando, invece, quelle con il controinteressato Studio Viterbo-di Carlo

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Mario G. Guglielmi, a saldo della predetta controversia, ammonta a complessivi € **6.434,20** e trova imputazione al cap. 145.1 epigrafato: *“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) ed e) del D. Lgs. N. 267/2000”* dei Residui passivi 2012 e precedenti;

3) di liquidare e, contestualmente pagare, all'Avv. Mario G. Guglielmi, con studio in Bari, alla via Domenico Nicolai n. 21, la complessiva somma di € **6.434,20**, somma comprensiva di Cap al 4% e di Iva al 21% e al lordo della ritenuta d'acconto già impegnata con Determinazione del I Servizio n. 180 del 31.12.2012 ed imputata al cap. 145.1 epigrafato: *“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) ed e) del D. Lgs. N. 267/200”* dei Residui passivi 2012 e precedenti;

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.s./g.c.

Il Responsabile I Servizio f.f.
f.to Dott.ssa Adriana L.F. Mazzarisi

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/08/2013 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMR 1630/2012
LIR 182/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1368

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 03 ottobre 2013

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE